

ALLEGATO A



**AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI DATORI DI LAVORO PRIVATI
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
DI LAVORATORI INTERESSATI DA CRISI AZIENDALI**

Indice

PREMESSA.....	3
Art. 1 FINALITÀ GENERALI.....	5
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE.....	5
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI.....	7
Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI.....	7
Art. 6 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI.....	8
Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	9
Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI.....	10
Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	11
Art. 10 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ.....	12
Art. 11 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....	13
Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	14
Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	14
Art. 14 CONTROLLI.....	15
Art. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	15
Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE.....	18
ART. 17 INFORMAZIONI SULL'AVVISO E CONTATTI.....	18
Art. 18 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI.....	19
Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	20
Nota di approfondimento.....	20

PREMESSA

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) adotta il presente Avviso in coerenza con:

- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;
- il Programma di Governo per la XI legislatura della Regione Toscana 2020-2025, approvato con la risoluzione del Consiglio Regionale 21 ottobre 2020, n. 1, in particolare con riferimento agli interventi di cui al punto 4. Lavoro, al cui interno sono previste le attività dell'Unità di crisi per il lavoro, e al punto 11 Il diritto a una mobilità sicura e sostenibile;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020, integrata con la DCR 22 del 24 febbraio 2021, che più specificatamente nel Progetto regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità del lavoro prevede tra le misure di Sostegno al reddito e difesa dei diritti dei lavoratori, anche Incentivi alle assunzioni a favore di datori di lavoro privati a sostegno di situazioni di crisi aziendali, in gestione ad ARTI;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con la D.C.R. n. 73 del 27/7/2021, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, approvata con la D.C.R. n. 113 del 22/12/2021, ed in particolare l'Allegato 1) AREA 5 – Inclusione e coesione, Progetto 19 Diritto e qualità del lavoro;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la legge regionale 8 giugno 2018 n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI). Mo-

difiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;

- la Delibera n.57 del 01-02-2021 Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, Programma delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2021 e triennio 2021 - 2023, adottato con decreto del Direttore di ARTI n. 506 del 29/12/2020 , successivamente integrata con ulteriore Decreto del Direttore n. 186 del 21/05/2021, approvato con D.G.R. n. 674 del 28/06/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 19 aprile 2021“L.R. 32/2002 art. 21 duodecies - Approvazione Bilancio preventivo 2021 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”, adottato con Decreto del Direttore di ARTI n. 507 del 29/12/2020, successivamente variato con Decreto del Direttore n. 187 del 21/05/2021, approvato con D.G.R. n. 674 del 28/06/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 452 del del 26-04-2021 “Approvazione elementi essenziali per interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni”;
- il decreto dirigenziale n.7852 del 07-05-2021 “DGR 452/2021: Trasferimento risorse ad ARTI per Avvisi per interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, in attuazione della DGR 452/2021”;
- l’Ordine di servizio n. 33 del 01/07/2021 con cui il Direttore dell’Agenzia ha assegnato al Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato il budget finanziario di euro 1.000.000,00 alla voce di Bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione” per l’adozione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di una certa rilevanza nel territorio toscano;
- l’Ordine di servizio n. 56 del 08/11/2021 con cui il Direttore dell’Agenzia ha assegnato al Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato il budget finanziario di euro € 194.232,79 alla voce di Bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione” derivanti dalla riduzione di risorse precedentemente assegnate da destinare alla copertura finanziaria delle domande che verranno presentate sull'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali, quali risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate con ordine di servizio n. 33/ 2021
- la Delibera N.483 del 26/04/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 452/2021 (Approvazione elementi essenziali per interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi

aziendali di grandi dimensioni): modifica Allegato1 con riferimento al numero di esuberanti e al periodo di riferimento per il computo degli stessi” ;

- Vista la Delibera 27 novembre 2018, n. 1301 avente ad oggetto “L.R. 32/2002 art. 21 terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”.

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

Con il presente Avviso l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) intende agevolare i processi di ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni e di rilevante impatto occupazionale e sociale.

Il presente Avviso mette a disposizione contributi per i datori di lavoro privati al fine di favorire l’occupazione di lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali nel territorio toscano, in particolare per lavoratori in esubero/licenziati da crisi aziendali di una certa rilevanza riconoscendo che: a) si intendono fronteggiare le conseguenze che vicende di questo tipo determinano sui singoli territori; b) si tratta di vere e proprie emergenze occupazionali cui tentare di dare risposte anche con misure esplicitamente dedicate; c) si intendono favorire tentativi di mantenimento in vita anche degli asset aziendali (esempio: acquisizioni da soggetti terzi).

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente Avviso, meglio definiti nel successivo Art.6, sono finanziati con risorse regionali per un importo totale di euro 1.194.232,79.

Tali risorse saranno erogate in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo fino ad esaurimento della disponibilità. L’esaurimento delle risorse determina la chiusura dell’Avviso, salvo rifinanziamento.

Eventuali economie potranno essere riutilizzate per il finanziamento di ulteriori domande ammesse ma non finanziate.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati¹ che:

1. hanno sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni localizzate in tutto il territorio

¹Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

toscane;

2. per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA: sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
3. per i liberi professionisti: sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
4. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
5. sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
6. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
8. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro anche con riferimento all'emergenza epidemiologica;
9. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
10. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
11. alla data dell'assunzione non hanno in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quello posseduto dai lavoratori sospesi, e ad eccezione di quegli ammortizzatori esplicitamente attivati con causale “Covid-19” o a questa riconducibili;

12. non hanno in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di prestazioni e/o servizi con la Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ;
13. sono in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ss.mm.ii".

Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI

I datori di lavoro privati con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata in tutto il territorio toscano, che assumono a partire dal 1° gennaio 2021 lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale dal 2019 al 2024 secondo il criterio basato sui seguenti elementi: a) che la comunicazione del datore di lavoro di apertura della procedura di licenziamento collettivo presenti non meno di 10 eccedenze dichiarate; b) che, in conseguenza della medesima procedura di licenziamento collettivo, si concretizzino non meno di 5 licenziamenti effettivi (escludendo che tale numero sia raggiunto per effetto della sommatoria di più procedure);

Tali lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato (ivi incluso il contratto di somministrazione a tempo indeterminato con missione presso l'azienda utilizzatrice a tempo indeterminato) e al momento dell'assunzione devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.

Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Ai fini del presente Avviso, le tipologie e misure dei contributi per le assunzioni sono le seguenti:

a) Per **lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale** (almeno 10 esuberi e 5 licenziamenti effettivi verificatisi complessivamente dal 2019 al 2024 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste) un incentivo pari a:

- € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

b) Per **soggetti con disabilità che siano iscritti negli appositi elenchi del collocamento mirato, di**

cui all'art. 8 della L. 68/1999 interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale (almeno 10 esuberi e 5 licenziamenti effettivi verificatisi complessivamente dal 2019 al 2024 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste) un incentivo pari a:

- €10.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 5.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

Per entrambe le tipologie di lavoratori, in caso di trasformazione, del rapporto di lavoro da part-time a full-time, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi previsti tra le due tipologie di contratti. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo, seguendo la procedura descritta nel successivo Art. 9.

Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato realizzate dal 1 gennaio 2021 sono equiparate a nuove assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. (di cui all'art.4) del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo deve risultare al momento dell'assunzione a tempo determinato.

E' prevista una premialità del 5% per l'assunzione, a tempo indeterminato full time o part-time, di donne, fino comunque a un massimo di 10mila Euro.

Art. 6 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI²

I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi in regime di “de minimis” nel rispetto della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui:

- all'art. 5 comma 2 del Regolamento [\(UE\)](#) n. 1407/2013 della Commissione, a norma del quale “gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione”;
- all'art. 65 comma 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a norma del quale “un'operazione

² Per approfondimenti sulla normativa in materia di “de minimis” si rimanda alla Nota di approfondimento in calce al presente Avviso.

può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”.

I contributi descritti nel presente Avviso non possono essere cumulati con contributi a sostegno dell'occupazione previsti da altri Avvisi emanati dal Settore Lavoro della Regione Toscana e/o da ARTI, aventi ad oggetto quegli stessi rapporti di lavoro.

Possono invece essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente.

Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro privato richiede il contributo deve:

- a) essere instaurato/trasformato a partire dal 01/01/2021;
- b) essere instaurato/trasformato e svolto da "Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali", di cui all'Art. 4 in qualsiasi Comune del territorio toscano;
- c) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;
- d) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o della contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- e) non riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia del mantenimento dell'incentivo occupazionale, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato ai sensi del successivo art. 17;
- f) essere riferito ad un contratto di lavoro full time, come stabilito dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, o part time, con un numero di ore pari non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;
- g) non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato o di lavoro domestico;
- h) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:
 - dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;

- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013³, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;
- da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.. con il datore di lavoro richiedente il contributo.

Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di contributo (redatta sullo schema di cui all’Allegato 1), il legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver assunto il lavoratore per il quale chiede il contributo e si impegna al rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 13.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione nel formato pdf:

1. copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata fronte-retro;
2. copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata fronte-retro;
3. dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 2) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro;
4. dichiarazione Aiuti de minimis di cui all’Allegato 3) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro;
5. dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 di cui all’Allegato 4) al presente Avviso, firmata digitalmente

³ Ai fini del Regolamento (UE) n.1407/2013 come esplicitato all’art. 2 co. 2, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, ovvero dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;

6. nel caso in cui l'invio della domanda sia delegato ad un soggetto diverso dal datore di lavoro: delega, di cui all'Allegato 5) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con cui si dà mandato a inviare la domanda di contributo;
7. nel caso di delega di cui al punto precedente: copia del documento di identità in corso di validità del soggetto delegato, scansionata fronte-retro.
8. nel caso di presentazione di una richiesta di contributo per più lavoratori: inserire Allegato 1 bis firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro.

La domanda di contributo (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1) e gli allegati, di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 , dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro. L'eventuale soggetto delegato alla presentazione della domanda di contributo non può sostituirsi al legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro nella firma digitale dei documenti sopraindicati.

Nota Bene: le aziende che non sono esentate, possono indicare in domanda il numero seriale della marca acquistata, sia pagare con F24 (allegare ricevuta), sia allegare direttamente la domanda scansionata con la marca applicata ed annullata che in ogni caso sono tenuti ad avere in originale, sia effettuare il pagamento attraverso la procedura di pagamento on line IRIS (allegare ricevuta).

I facsimili delle dichiarazioni ai punti precedenti sono reperibili alla sezione Allegati dell'Avviso in formato editabile scaricabili al seguente link:

<https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>

Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1 Scadenze previste

L'apertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli interessati decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Arti. Il presente avviso ha validità fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

9.2 Documentazione da presentare

Ogni domanda di contributo, in bollo (euro 16,00), esclusi i soggetti esenti per legge, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (all. 1). Alla richiesta di incentivo è allegata la documentazione di cui all' art. 8. L'assolvimento dell'imposta di bollo non è dovuto, nel caso in cui

ricorra un'ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente, indicata nella domanda di contributo.

9.3 Modalità presentazione domande

Tutta la documentazione, comprensiva della domanda e dei relativi allegati di cui al precedente art. 8, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/datore di lavoro e dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo: arti@postacert.toscana.it e recare ad oggetto: "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali". Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento. Il datore di lavoro che intenda richiedere il contributo per più lavoratori può presentare un'unica domanda unitamente all' Allegato 1 bis. In caso di trasformazione, del rapporto di lavoro da part-time a full-time, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi previsti tra le due tipologie di contratti, presentando una nuova domanda di contributo, secondo le modalità sopra indicate. Qualora in fase di trasmissione della domanda il richiedente riscontrasse un invio della documentazione incompleto o non corretto potrà trasmettere la documentazione integrativa entro 10 (dieci) giorni dall'invio della domanda, pena l'inammissibilità del contributo. Le integrazioni dovranno riportare nell'oggetto: "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali. Integrazione domanda presentata da (indicare nome dell'azienda) il.....". Le suddette integrazioni dovranno essere inviate a mezzo pec all'indirizzo arti@postacert.toscana.it

Art. 10 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ

La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini e/o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 9;
- incompleta delle autocertificazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 8 firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro e/o non debitamente compilate in ogni sua parte;
- priva della firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, apposta sulla stessa e su tutti gli allegati previsti;
- la mancata trasmissione nei tempi e modalità previsti dalla normativa vigente da parte del

datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente del modello UNILAV/UNISOMM relativo all'assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro;

- già presentata per lo stesso rapporto di lavoro, al di fuori del caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time;
- in difetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente Avviso, in particolare relativi al datore di lavoro beneficiario (Art. 3), al lavoratore soggetto destinatario (Art. 4) e al contratto di assunzione/trasformazione per il quale viene richiesto il contributo (Art. 7).
- in fase di istruttoria di ammissibilità, la cessazione anticipata del rapporto di lavoro oggetto della richiesta di contributo.

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo effettuando il pagamento dell'imposta mediante la procedura on line IRIS <https://iris.rete.toscana.it> e inviandone l'attestazione.
- i documenti di cui ai punti 1 e 2 , e 7 del precedente Art. 8

Le integrazioni dovranno riportare nell'oggetto: "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali. Integrazione domanda presentata da (*indicare nome dell'azienda*) il.....". Le suddette integrazioni dovranno essere inviate a mezzo pec all'indirizzo arti@postacert.toscana.it. Il datore di lavoro privato può, qualora non ammessa per carenza di requisiti formali, ripresentare domanda di contributo che varrà come nuova richiesta, secondo le modalità di cui all'Art.8, nell'arco di validità del presente Avviso.

Art. 11 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro e relativi al rapporto di lavoro, per il quale è stata presentata domanda di contributo, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo, approvati con decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul sito della Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego <https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>.

La pubblicazione dell'atto vale quale notifica ai richiedenti il contributo. La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la

richiesta di contributo è stata ricevuta da ARTI ai sensi dell'Art. 9 e fino alla data del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi. Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'Art. 8 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo. Le risorse disponibili stanziare sul presente Avviso sono assegnate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo. Nel caso in cui venissero accertate ulteriori disponibilità di fondi, saranno assegnate alle domande inserite utilmente in graduatoria, ma non finanziate per insufficienza delle risorse.

Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dell'incentivo, successiva alla pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul sito dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego <https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti> ed ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro, avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo (Allegato A) entro 90 gg (come da Reg. UE 1303/2013).

12.1 Sospensione dell'erogazione del pagamento

L'erogazione del contributo potrà essere sospesa:

- ✓ qualora, riscontrata l'irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In tale caso, il beneficiario verrà invitato a regolarizzare la sua situazione entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione, pena la revoca del contributo;
- ✓ qualora, intervenuta l'interruzione del rapporto di lavoro oggetto della domanda di contributo ammessa, ricorrano i termini previsti per la "sostituzione del lavoratore" ai sensi dell'art. 16;
- ✓ in tutti i casi ritenuti opportuni, nelle more degli esiti di attività di controllo previste.

Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati:

- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione;
- a mantenere i requisiti richiesti dal presente Avviso fino al termine previsto al punto precedente;
- a comunicare via PEC all'indirizzo arti@postacert.toscana.it, eventuali cause di cessazione/variazione del rapporto di lavoro incentivato, variazioni relative alla ragione sociale

del datore di lavoro e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso (ad es. cambio indirizzo di posta certificata, IBAN ecc.) riportando nell'oggetto: "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali. Domanda presentata da (*indicare nome dell'azienda*) il.....".

- rispettare gli obblighi informativi erogazioni pubbliche di cui all'art. 35 del Decreto Crescita (D.L.34/2019).

Art. 14 CONTROLLI

Tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI ed altri enti deputati possono svolgere in qualsiasi momento:

- controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Avviso;
- controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dai beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione;
- controlli, amministrativi e/o in loco, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse, saranno disposti l'annullamento del provvedimento di concessione e la conseguente revoca del contributo. Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero come indicato al successivo Art.16.

Art. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO

È prevista la REVOCA TOTALE del contributo ammesso qualora nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa di riferimento e dal presente avviso si riscontri un inadempimento da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti a suo carico, in caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese e i controlli effettuati sulle stesse e in caso di accertata irregolarità del DURC. Si procederà inoltre, alla revoca del contributo, in caso di accertata interruzione/variazione dei rapporti

di lavoro oggetto di contributo secondo le modalità specificate nelle seguenti tabelle:

A) ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Contratto	Provvedimento	Causale	Motivo della cessazione
Tempo indeterminato	Revoca totale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione	Tutte (ad eccezione di quelle per cui è prevista la revoca proporzionale)
		Interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi dall'assunzione	Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività
		Variazione del rapporto di lavoro	Distacco/comando fuori dal territorio toscano per un periodo superiore a 8 mesi
	Revoca parziale nella misura del 50%	Interruzione del rapporto di lavoro tra i 12 mesi e 24 mesi dall'assunzione	Dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale
	Revoca proporzionale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi*	Decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili
		Variazione del rapporto di lavoro da full time a part time**	Trasformazione del rapporto di lavoro da full - time a part-time

*** Revoca proporzionale per interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi:**

il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi. A tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

**** Variazione del rapporto di lavoro da full time a part time:**

nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi).

15.1 Procedura di revoca

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- dalle attività di controllo previste da cui è possibile rilevare irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso, oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

La Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI provvede, a comunicare ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi. La Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale del contributo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente responsabile del procedimento che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

15.2 Eventuale recupero

Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato; il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno così calcolati:

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego all'indirizzo PEC arti@postacert.toscana.it relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione del contributo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'atto di revoca dello stesso.

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dall'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego contestualmente alla notifica del

provvedimento di revoca. Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento in favore di A.R.T.I. e con le modalità indicate nel relativo provvedimento. Qualora l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale, decesso del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. In tal caso il datore di lavoro può comunicare via PEC all’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la volontà di avvalersi della possibilità di sostituzione prevista dal presente articolo. La sostituzione del lavoratore dovrà essere comunicata nei 10 giorni successivi alla data di assunzione del nuovo lavoratore all’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, che effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti sul nuovo lavoratore.

Il mancato invio nei termini di cui sopra della comunicazione di nuova assunzione da parte del datore di lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.

L'obbligo di cui al punto 1 dell'art 14 (mantenimento in forza del lavoratore per 24 mesi) sarà calcolato, sommando il periodo di occupazione del primo lavoratore incentivato e quello del lavoratore sostituito.

ART. 17 INFORMAZIONI SULL’AVVISO E CONTATTI

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) a far data dalla sua adozione

<https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>.

Il presente Avviso è pubblicato inoltre sul sito istituzionale della Regione Toscana e sul BURT;

Contatti

- per informazioni sui contenuti dell'Avviso: mail gestioneavvisi.fi.po@arti.toscana.it

N.B. Qualsiasi comunicazione successiva alla presentazione della domanda di ammissione, dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali. Domanda presentata da (indicare nome dell’azienda) il.....”.

Art. 18 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il datore di lavoro dovrà dare evidenza al contributo ricevuto così come stabilito dall'art. 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita).

Art. 19 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti per l'applicazione finalità previste dal presente Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati sostegno dell'occupazione” e per eventuali elaborazioni statistiche, sarà effettuato in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si informa che: Titolare dei trattamenti è l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 62 – 64, 50134 Firenze; arti@postacert.toscana.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: ufficio_dpo@arti.toscana.it Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Avviso è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall’Avviso stesso. I dati saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge. I dati attinenti i soggetti beneficiari (di cui all’art. 3 dell’Avviso) i destinatari (di cui all’art. 5 dell’Avviso) degli incentivi saranno comunicati a Regione Toscana che ne assume l’autonoma titolarità per i trattamenti finalizzati al pagamento degli stessi. I dati raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione, secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi e la concessione degli incentivi sul sito internet della stessa nel rispetto delle disposizioni della Dlgs. 33/2013 e s.m.i. per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis L.R. n. 23 del 23/04/2007). I dati saranno conservati presso gli uffici del responsabile del procedimento (Settore Servizio per il Lavoro Firenze e Prato) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di accedere

ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (ufficio_dpo@arti.toscana.it) E' inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:

(<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356>).

Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato di ARTI Dott.ssa Becattelli Monica.

Allegati:

ALLEGATO 1) – FACSIMILE DI DOMANDA

ALLEGATO 1 bis) – ELENCO LAVORATORI

ALLEGATO 2) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

ALLEGATO 3) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AIUTI DE MINIMIS

ALLEGATO 4) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLEGATO

ALLEGATO 5) - DELEGA

Nota di approfondimento

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”

Il contributo previsto dal presente Avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell’art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all’esonero “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse economico generale,

la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia “de minimis” il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come “impresa unica”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è “l'impresa unica” e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'“impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del “de minimis” e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti “de minimis” - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne

avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell'incentivo all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:⁴

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

⁴ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:⁵

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

⁵ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).